

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è espressa, collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico (Ottimo /Distinto/Buono/Sufficiente/Non sufficiente) riportato nel documento di valutazione.

Nella seguente tabella esplicativa il giudizio sintetico (esprimibile sul documento di valutazione) è affiancato da una serie di descrittori analitici.

LIVELLI	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRITTORI
A	Ottimo	Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni, e di cooperare nel gruppo classe. Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale. Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.
B	Distinto	Rispetta le regole condivise e l'ambiente. Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione. Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. Partecipa in modo attivo e produttivo.
C	Buono	Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità di cooperare nel gruppo classe. Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. Partecipa in modo regolare
D	Sufficiente	Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e/o superficiale. Partecipa in modo non sempre adeguato.
E	Non sufficiente	Non rispetta le regole e l'ambiente. Si comporta in modo scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. Non rispetta gli impegni scolastici. Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. È stato sottoposto a gravi e/o ripetuti provvedimenti disciplinari*.

Secondaria di primo grado

* superiori a quindici giorni come stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui all'art. 4 commi 9, 9 – bis e 9 – ter D.P.R. 249/1998 e all'art. 4 D.M. 16-01-2009 n. 5.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 commi 6 e 9bis del DPR n.249/1998).